



DETERMINAZIONE

N° 499 del 12-09-2024

Dipartimento **SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO E AMBIENTE**

Servizio **GESTIONE, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO**

Oggetto:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. SCUOLA PRIMARIA DI VIGHIGNOLO TRAMITE SOSTITUZIONE SERRAMENTI; APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU). CUP D64D24001670001
-----------------	---

IL COORDINATORE

PREMESSO CHE:

Con la Legge di Bilancio 160/2019 art. 1 comma dal 29 al 37 sono stati assegnati contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficiamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

I contributi di cui all'articolo 1, comma 29 e seguenti, della Legge n. 160/2019 sono poi confluiti all'interno della M2 C4 I2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del PNRR finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU;

Il Comune di Settimo Milanese risulta assegnatario, per l'anno 2024, di un contributo a fondo perduto pari a € 130.000,00 (misura per i Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti);

Questa Amministrazione Comunale ha ritenuto di destinare tale risorsa per finanziare un intervento di efficientamento energetico presso la scuola primaria di Vighignolo di via Matteotti n. 2 consistente nella sostituzione degli attuali serramenti con nuovi in pvc ;

RICHIAMATA:

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26/07/2024 avente per oggetto: "VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2025-2026" con la quale, tra l'altro, veniva stanziata la somma necessaria al Capitolo 57610 del Bilancio 2024 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTO:

Il progetto esecutivo predisposto dai Servizi Tecnici per l'esecuzione dei lavori in oggetto e consistente nei seguenti elaborati:



- capitolato speciale d'appalto;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- cronoprogramma;
- relazione Tecnica generale;
- elaborati grafici: tav. da 1 a 3;

Visto i verbali di verifica e di validazione del progetto esecutivo redatti ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36 /2023;

DATO ATTO:

Che il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

importo lavori	€	114.927,53
oneri della sicurezza	€	979,65
Totale lavori	€	115.907,18

somme a disposizione:

IVA (10%)	€	11.590,72
spese tecniche	€	2.318,14
Contributo di gara ANAC	€	35,00
Imprevisti, arrotondamento	€	148,96
TOTALE	€	130.000,00

E che lo stesso trova disponibilità al Capitolo PEG 57610 del bilancio 2024 – INTERVENTI PER RESILIENZA, VALORIZZ. DEL TERRITORIO ED EFFIC. ENERGET. COMUNI (M2C4I2.2)- SERRAMENTI SC.PRIM. VIGHIGNOLO CUP D64D24001670001 - (codifica di bilancio 04.02.2.202 e piano dei conti finanziario 2.2.1.09) per € 130.000,00 (finanziamento statale);

RICHIAMATI:

I principi previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, che prevedono nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II;

RICHIAMATI ALTRESI':

L'art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 che dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Il D.Lgs n. 267/2000 ed, in particolare, l'art. 192 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

L'art. 50 comma 1.a del D.Lgs. 36/2023 che prevede "l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

RITENUTO:

di procedere, all'indizione di gara mediante affidamento diretto, alla Ditta AL.VI 2000) in possesso delle necessarie capacità tecnico operative, dotata di capacità, professionalità e competenza specifica, e delle necessarie attrezzature, e che sentita in merito ha garantito la propria disponibilità;

Necessario approvare le seguenti modalità da seguire nella procedura:

- di stabilire in giorni **1** il termine concesso per la presentazione della relativa offerta vista



l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori entro e non oltre il 15/09/2024 al fine di non perdere il finanziamento;

- di stabilire quale sistema di aggiudicazione dei lavori il criterio **dell'offerta al minor prezzo** ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO:

Che per l'avvio della procedura di cui sopra, così come disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. con propria delibera n. 830 del 21/12/2021, viene previsto il versamento del contributo di gara, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, L. n. 266/2005, pari ad € 35,00 per la Stazione Appaltante e che lo stesso verrà versato con cadenza quadrimestrale e cumulativa per gli importi delle procedure attivate nel periodo dal 01.09.2024 al 31.12.2024 dalla Stazione Appaltante;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2024, avente per oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 e del bilancio di previsione 2023 - 2025";
- di Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2024, avente per oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2024-2026";

RICHIAMATI:

gli interventi di semplificazione e flessibilità riguardanti la contabilità degli enti territoriali diretti a favorire l'attuazione del PNRR e del PNC, contenuti nella FAQ n. 48 del portale ARCONET tra cui:

- la possibilità di accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate. Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti;

DATO ATTO che il Comune di Settimo Milanese deve affidare le seguenti attività entro il 15/09/2024 al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nel bando;

TENUTO CONTO che l'erogazione delle entrate è successiva alla rendicontazione e pertanto non si attiva il vincolo di cassa;

RICHIAMATO:

Il decreto del Sindaco n. 2 del 22/02/2024, con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Coordinatore del Dipartimento Sviluppo delle Infrastrutture, Patrimonio e Ambiente di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nonché l'attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione di cui all'articolo 16 del C.C.N.L. 16/11/2022;

VISTI:

L'art. 37 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio, nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 183 relativo all'impegno di spesa;

Il D.Lgs. n. 36/2023;

Il D.P.R. n.207/2010 (per quanto vigente ex art.217 c.1 lett.u) D.Lgs. n.50/16);

DETERMINA

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo per i "*Lavori di riqualificazione energetica della scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione dei serramenti*" redatto dai Servizi Tecnici Comunali e consistente nei seguenti elaborati:

- capitolato speciale d'appalto;



- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- crono programma;
- relazione Tecnica generale;
- elaborati grafici: tav. da 1 a 3;

2. DI PRENDERE ATTO dei verbali di verifica e di validazione predisposti ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

3. DI DARE ATTO che il quadro economico dell'intervento è il seguente:

importo lavori	€	114.927,53
oneri della sicurezza	€	979,65
Totale lavori	€	115.907,18

somme a disposizione:		
IVA (10%)	€	11.590,72
spese tecniche	€	2.318,14
Contributo di gara ANAC	€	35,00
Imprevisti, arrotondamento	€	148,96
TOTALE	€	130.000,00

4. DI DARE ATTO che con successivi atti, si provvederà all'assunzione di spesa per un totale di € 130.000,00 con imputazione al Capitolo PEG 57610 del bilancio 2024 e all'accertamento dell'entrata vincolata al cap.14580 – INTERVENTI PER RESILIENZA, VALORIZZ. DEL TERRITORIO ED EFFIC. ENERGET. COMUNI (M2C4I2.2)- SERRAMENTI SC.PRIM. VIGHIGNOLO CUP D64D24001670001 - (codifica di bilancio 04.02.2.202 e piano dei conti finanziario 2.2.1.09) per € 130.000,00 (finanziamento statale);

5. DI PRENDERE ATTO, per quanto opportunamente e dettagliatamente argomentato in premessa, che risulta possibile l'affidamento dei lavori in oggetto di importo inferiore ai 150.000,00 €, mediante affidamento diretto, condotta attraverso l'utilizzo di sistemi telematici regionali;

6. DI APPROVARE la **modalità** da seguire nella procedura che prevede:

- di stabilire in giorni **1** il termine concesso per la presentazione della relativa offerta vista l'urgenza di procedere alla consegna lavori entro e non oltre il 15/09/2023 al fine di non perdere il finanziamento;
- di stabilire quale sistema di aggiudicazione dei lavori il criterio **dell'offerta al minor prezzo** ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

7. DI CONSIDERARE la pubblicazione all'albo pretorio della presente determinazione quale azione garante del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa previsto dall'art.1 della L.241/90;

8. DI DARE ATTO che nell'ambito delle disposizioni vigenti in termini di *Trasparenza* (D.Lgs. n.33 /13) e *Prevenzione della Corruzione* (art.1 c.32 L.190/12) dell'attività della Pubblica Amministrazione, la presente determinazione verrà pubblicata secondo le modalità e procedure ivi previste se pertinenti;

9. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;

10. DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore Lavori nella persona del Responsabile del Servizio Gestione Manutenzione e Conservazione del Patrimonio Geom. Roberto Ballarini;

11. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento istruttorio è il Geom. Roberto Ballarini.



12. DI DARE ATTO altresì che il responsabile del progetto è il sottoscritto Ing. Pierazzi Andrea e che il team di progettazione e di gestione tecnico/amministrativo del progetto individuato ai sensi del DLGs 36/2023 è composto dal Geom. Roberto Ballarini, dal Geom. Angelo Laveglia e dalla Sig.ra Borgato Laura;

**Sottoscritta dal Coordinatore
con firma digitale
ANDREA PERAZZI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.





Comune di Settimo Milanese

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determina n 499 del 12-09-2024

Dipartimento SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO E AMBIENTE
Servizio GESTIONE, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. SCUOLA PRIMARIA DI VIGHIGNOLO TRAMITE SOSTITUZIONE SERRAMENTI; APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU). CUP D64D24001670001

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone visto di regolarità contabile Favorevole Contrario.

Eventuali note e prescrizioni:

Settimo Milanese, 12-09-2024

Sottoscritta dal Funzionario
ANDREA MIRACOLI
con firma digitale





Comune di Settimo Milanese

Servizi Tecnici

Dipartimento Sviluppo delle Infrastrutture, Patrimonio e Ambiente
Servizio Gestione, Manutenzione e Conservazione del Patrimonio

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DI VIGHIGNOLO TRAMITE SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Progetto Esecutivo

MAN.24.01

Capitolato Speciale d'Appalto

Codice Appalti D. Lgs. n. 36/2023

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 26-02-2027. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Art. 43 D.P.R. N. 207/2010)

CAPO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per l'esecuzione delle seguenti opere: **“Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti”** in Settimo Milanese secondo il progetto elaborato dai Servizi Tecnici Comunali.

Trattasi di progetto finanziato con fondi PNRR corrispondenti alla linea di finanziamento:

M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica
I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Art. 2

Designazione sommaria delle opere

Saranno compensate **a corpo** le opere sommariamente designate come riportate negli elaborati tecnici progettuali relativi e facenti parte del progetto oggetto dell'appalto.

Per le opere non comprese nell'appalto, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione a mezzo di altre Ditte e l'Appaltatore non potrà avanzare domanda di particolari compensi.

Art. 3

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto e da pagarsi a corpo secondo quanto di seguito indicato, ammonta presuntivamente ad **€ 115.907,18** per lavori soggetti a ribasso di cui:

- € 114.927,53 (Euro centoquattordicimilanovecentoventisette/53) per lavori soggetti a ribasso;
- € 979,65 (Euro novecentosettantanove/65) per oneri per la sicurezza.

L'importo dei lavori, variato a seguito di un eventuale ribasso, assumerà valore definitivo nella determinazione dei corrispettivi.

Art. 4

Forma e principali dimensioni delle opere

Le opere comprese nell'appalto, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono illustrate dai disegni e dagli elaborati di seguito specificati:

- Relazione Tecnica Generale;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma;
- Elaborati grafici.

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 2 di 25



Le categorie delle lavorazioni presenti nel progetto in oggetto sono le seguenti:

- **Categoria prevalente: OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi.**

- **Categorie subappaltabili o scorporabili: ---.**

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche in seguito indicati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli e gli elaborati di progetto costituenti parte integrante del contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.

Art. 5 **Variazioni alle opere progettate**

(Art. 120 del D. Lgs. 36/2023)

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L'Amministrazione si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre, in conformità con quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzarne pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.

Art. 6 **Generalità**

A) **GENERALITÀ TECNICHE** - Gli elementi per l'attuazione del progetto esecutivo si compongono, oltre al presente Capitolato Speciale, dalla Relazione tecnica, dall'Elenco dei Prezzi Unitari e dal Computo Metrico Estimativo.

Tali elementi devono essere osservati, studiati ed integrati alla luce della normale perizia propria degli imprenditori edili, di modo che i lavori vengano eseguiti secondo le migliori norme della tecnica.

In caso di omissione di particolari negli elaborati di progetto o in caso di discordanza fra gli stessi, per tutte le opere e forniture si farà riferimento, fatte salve le decisioni della D.L., a quanto prescritto da tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti Statali, Provinciali e Comunali che l'Impresa dichiara di conoscere.

B) **NATURA E CONSISTENZA** - Per il solo fatto che l'Impresa presenta offerta si intenderà che essa ha visitato la zona dei lavori e che si è resa conto delle difficoltà tutte che si possono presentare per le demolizioni, gli scavi, le rimozioni e nel corso dei lavori. Nessuna riserva potrà derivare dall'eventualità che il lavoro si presenti diverso da quello presunto nella visita fatta dall'appaltatore.

C) **CONSEGNA E TRACCIAMENTO** - Le aree potranno essere consegnate all'Impresa subito dopo la firma del contratto d'appalto, ovvero anche prima in caso di consegna anticipata ex lege, a giudizio dell'Amministrazione appaltante. L'Impresa provvederà, sulla scorta dei disegni, al tracciamento planimetrico delle opere d'insieme e di dettaglio, rimanendo responsabile degli eventuali errori che si riscontrassero e rimanendo a suo completo carico ogni e qualsiasi spesa dipendente da detti errori.

D) **PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI** - L'esecuzione delle opere dovrà rispecchiare il progetto esecutivo, la descrizione dei lavori e le eventuali istruzioni complementari che verranno fornite nel corso dei lavori dalla D.L.

L'impresa assume ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni a persone o a cose, comunque causati dai lavori e dalle opere di cui al presente contratto.

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 3 di 25



Art. 7
Consegna dei lavori
(Art. 5 del D.M. 49/2018)

Si prevede la consegna dei lavori nel periodo estivo in concomitanza con la fine dell'anno scolastico per non intralciare il regolare svolgimento delle lezioni. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Effettuato il tracciamento, saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e deve ricollocarli quando siano stati tolti.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14.

La facoltà di cui sopra di non accogliere non può esercitarsi, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del tempo contrattuale.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre 60 (sessanta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

Art. 8
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato di persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere depositato presso l'Amministrazione, la quale giudica sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità.

L'appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla direzione dei lavori deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori.

L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta all'appaltatore o al suo rappresentante.

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 4 di 25



Esso potrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori **entro 5 (cinque) giorni** dalla consegna dei lavori eventuali osservazioni e/o modifiche al cronoprogramma di progetto altrimenti lo stesso si intenderà accettato dall'impresa esecutrice con l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 9

Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni

(Art. 114 del D. Lgs. 36/2023)

La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Le variazioni delle opere da eseguire vengono formulate tramite:

- disposizioni di servizio, gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto;
- ordini di servizio, gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni;

Art. 10

Variazioni ai lavori

(Art. 120 del D. Lgs. 36/2023)

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 5 di 25



- 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.



Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.



Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.16 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicità avviene in ambito nazionale.

Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 7 di 25



agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.

Art. 11

Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi e i regolamenti.

L'appaltatore non può assumere per i suoi agenti e capi cantiere se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella conduzione e nella misurazione dei lavori.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonché dalla malafede, o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 12

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

Salve le eccezioni previste dagli altri articoli del Capitolato Speciale Appalto, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto; le spese per formare tettoie a ricovero degli operai, per strade o ferrovie di servizio; le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo, quelle per dazi di dogana o di consumo sui materiali, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto d'appalto, quanto se siano stabiliti o accresciuti posteriormente, e qualsiasi altra relativa all'impresa.

L'appaltatore deve provvedere i materiali e i mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere che occorra eseguire in economia.

Con i prezzi indicati nelle tariffe contrattuali, l'appaltatore deve, a richiesta del direttore, mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade e i ponti di servizio che occorrono per i lavori in economia.

L'Amministrazione può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto di cui usi l'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di subappaltatori.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'amministrazione appaltante:

- La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

- Il piano sostitutivo di sicurezza dei lavoratori previsto dall'art. 131 del Codice Appalti; prima dell'inizio dei lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 8 di 25



Art. 13

Ulteriori oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore, sottoscrivendo il contratto d'appalto, riconosce di aver preso conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri documenti da esso richiamati e citati e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di aver preso conoscenza dei luoghi ove devono essere eseguiti i lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore: le spese relative alla stipula del contratto, quelle per le copie dei documenti e disegni, le spese di bollo se dovute, nonché le tasse di registro sul contratto.

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri e le spese relativi all'esecuzione dei lavori stessi e comunque ad essi connessi anche indirettamente, quali ad esempio:

- l'adozione, durante l'esecuzione di tutti lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008. Ogni più ampia responsabilità civile e penale, in caso di infortuni e di danni, ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- la direzione del cantiere da parte di persona idonea e qualificata (Ing., Arch., Geom.) benvista dalla D.L., che avrà l'incarico di assumere la responsabilità nell'esecuzione dei lavori, garantendo una continua e quotidiana presenza sul cantiere;
- la formazione e il mantenimento del cantiere, magazzini e baracche, comprese le spese di illuminazione;
- il trasporto a piè d'opera dei materiali e mezzi d'opera;
- gli attrezzi, ponti di servizio e quanto altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;
- le spese per passaggi, occupazioni temporanee di suoli e aree pubbliche e private e per risarcimento di danni, per abbattimento di piante e siepi, per depositi o estrazioni di materiali;
- la custodia, la guardia e la buona conservazione delle opere fino al rilascio del certificato di collaudo, con relativa responsabilità per tutti i materiali da porre o già in opera;
- le imposizioni tributarie di qualsiasi specie su materiali, trasporti e mezzi d'opera, tanto se esistano al momento della firma, quanto se siano stabilite, modificate, o aumentate posteriormente;
- la presentazione delle **dichiarazioni di conformità** dei materiali utilizzati e degli impianti installati.

L'Appaltatore deve, a richiesta della D.L., mantenere in buono stato tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade e i ponti di servizio che occorrono per i lavori in economia.

Sono pure considerate e comprese nel prezzo dell'appalto le sottoelencate spese ed oneri a carico dell'Appaltatore:

- la fornitura e posa in opera di un **cartello di cantiere** delle dimensioni e caratteristiche richieste dalla stazione appaltante (secondo la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°1729/UL del 01/06/1990) con i nominativi del committente, progettista, direttore dei lavori e impresa, nonché numero delibere di approvazione progetto, tipo di lavori, ecc.;





- la fornitura e la manutenzione dei cartelli di cantiere, dei cartelli di avviso e delle luci per i segnali notturni prescritti e quanto altro potrà occorrere a scopo di sicurezza, secondo le disposizioni dei locali competenti Uffici Comunali, Polizia Locale, Polizia, ecc., nonché giusto le istruzioni della D.L.;
- le opere occorrenti per impedire danni ai fabbricati e terreni contigui; l'innaffiamento delle demolizioni per impedire efficacemente il sollevarsi di polvere ed i ripari necessari per evitare la caduta di calcinacci o altro;
- l'obbligo di assumere a totale suo carico ogni e qualsiasi onere per la occupazione, all'occorrenza senza limitazioni di tempo, di aree di proprietà di terzi, confinanti con la superficie interessata dalla costruzione oggetto del contratto, del quale il presente Capitolato costituisce parte integrante.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, all'osservanza delle norme sulle assicurazioni sociali derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie, ecc.), nonché al pagamento di tutti i contributi messi a carico dei datori di lavoro, esonerando l'Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dall'industria edile ed affini e degli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori di cui trattasi.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra sua qualifica giuridica, economica o sindacale.

In particolare, l'Impresa deve corrispondere ai lavoratori le retribuzioni loro dovute con la massima regolarità, secondo le scadenze prestabilite nei contratti collettivi.

Risultano a carico dell'Appaltatore, inoltre:

- la continua verifica dell'osservanza di tutte le norme di sicurezza. L'Appaltatore sarà responsabile di tali adempimenti di fronte alle Autorità e manterrà sollevati ed indenni da ogni responsabilità la Direzione Lavori e la Committente;
- l'adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alla maestranza impiegata in cantiere ed a terzi;
- la disciplina della maestranza di cantiere;
- la fedele esecuzione delle opere previste nel progetto e degli ordini impartiti dalla D.L., in conformità alla pattuizione ed alle concessioni con relativi disegni rilasciati dal Comune ed alle norme; fatto salvo quanto previsto agli articoli seguenti in ordine alle varianti.

Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono all'Appaltatore, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri e spese:

- eseguire regolarmente e a regola d'arte tutti i lavori in conformità al progetto e richiedere tempestivamente per iscritto alla D.L. disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultino da disegni, dalla descrizione delle opere o comunque dai documenti contrattuali o in caso di dubbio;
- assumere la responsabilità tecnica e gestionale dell'esecuzione delle opere appaltate, della efficienza delle apparecchiature, della rispondenza a tutte le norme e prescrizioni anche dal punto di vista della sicurezza e più in generale dell'esecuzione di ogni singola parte secondo la buona regola d'arte. L'efficienza delle opere come funzionalità e completezza e il conseguimento delle condizioni oggetto di garanzia devono comunque essere assicurati dall'Appaltatore anche nel caso di errori ed omissioni nei documenti contrattuali;

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 10 di 25



- tenere a disposizione della D.L. i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazioni per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o confrontare disegni e modelli avuti in consegna dalla D.L.;
- segnalare alla D.L. il personale tecnico alle proprie dipendenze;
- provvedere agli allacciamenti provvisori per i servizi di acqua ed energia elettrica, rimanendo a suo carico anche le spese relative ai consumi;
- provvedere a propria cura e spesa alla confezione ed all'invio di campioni di conglomerato bituminoso agli Istituti autorizzati per legge, per le normali prove di laboratorio, secondo le prescrizioni delle normative vigenti e comunque da disposizioni della D.L.;
- rispondere in proprio di ogni danno, guasto, manomissione che possano derivare per causa delle sue opere e del suo personale a persone e cose, anche di terzi, tenendo sollevata la Committente e per esso la D.L. da tutti gli infortuni;
- impiegare materiali nuovi di 1° qualità o 1° scelta e privi di difetti di qualsiasi genere; qualora la Committente rifiutasse determinati materiali o apparecchiature, anche se già posti in opera, perchè risultanti per qualità, lavorazione, esecuzione o funzionamento non rispondenti alle clausole dei documenti contrattuali, l'Appaltatore è obbligato, a sua cura e spese, a sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni e nei termini di tempo prescritti dalla D.L.;
- stipulare, apposita e congrua polizza a copertura di qualsivoglia danno alle cose (veicoli, fabbricati e materiali) nel luogo di esecuzione delle opere e della responsabilità civile verso terzi, e per gli operai e ciò dall'inizio dei lavori, durante il loro corso, fino al compimento del periodo di manutenzione, sollevando in tal modo la Committente da qualsiasi responsabilità ed onere conseguente. Il relativo contratto dovrà essere perfezionato dall'Appaltatore con Compagnia di gradimento della Committente e previo consenso scritto della Committente circa i valori ed i rischi assicurati, le condizioni, i termini ecc... del contratto prima della firma del verbale di consegna dell'area e del fabbricato da ristrutturare e copia della stessa dovrà essere depositata presso gli uffici della Committente.
- l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 12 Marzo 1999 n°68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- deve essere consentito ed autorizzato l'accesso al cantiere, oltre che ai collaboratori e assistenti della D.L., nella esecuzione delle loro funzioni di verifica e controllo, anche a tutti quei tecnici ed esperti espressamente invitati od indicati dalla D.L., che a suo insindacabile giudizio, possono svolgere attività di consulenza tecnica ed informativa per conto della D.L. Tutte queste persone (collaboratori, assistenti ed esperti della D.L.) saranno coperti da apposita assicurazione che l'impresa dovrà presentare alla D.L.

Art. 14

Trattamento dei lavoratori

Nei contratti sarà stabilito di regola che l'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuite non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltatore è avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove egli non provveda l'Amministrazione può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori a norma delle norme vigenti sui lavori pubblici. I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.

La Ditta è altresì tenuta all'esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 11 di 25



disposizioni in materia di rapporti di lavoro, con particolare riferimento alle Leggi 55/90; D.lgvo. 25.7.1998, n. 286; al D.lgs. n. 81/08; alla L. n. 68/99; alla L. n. 327/2000; D.L. 25.09.02, n. 210.

Art. 15 Danni

(Art. 11 del D.M. 49/2018)

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 16 Tutela dei lavoratori

(Art. 48 del D. Lgs. 36/2023)

Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 17 Accettazione, qualità e impiego dei materiali

(Art. 6 del D.M. 49/2018)

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 12 di 25



componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Art. 18

Provvista dei materiali

(Art. 16 del D.M. 145/2000)

L'appaltatore provvede i materiali dove meglio creda purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto salvo che nel capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono provenire.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.

A richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore deve dimostrare di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee.

Art. 19

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

(Art. 17 del D.M. 145/2000)

Qualora gli atti contrattuali prescrivano i luoghi di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriberne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, questo è determinato con le norme stabilite negli articoli 9, 14 e 22 del D.M. 49/2018 163 e 164 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano stabiliti nel contratto, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del Responsabile del procedimento.

Art. 20

Difetti di costruzione

(Art. 18 del D.M. 145/2000)

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 13 di 25



L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese e rischio, i lavori che il direttore riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti.

Sulla eventuale opposizione dell'appaltatore decide il Responsabile del procedimento e, qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare le necessarie verificazioni in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione sono accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 21

Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

(Art. 11 del D.M. 49/2018)

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore; l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore; l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 22

Contabilità, pagamenti in acconto e conto finale riserve dell'appaltatore

(Artt. 13, 14 e 15 del D.M. 49/2018)

I documenti contabili sono tenuti secondo le prescrizioni del regolamento approvato con D.M. 49/2018 Capo IV articoli 13, 14 e 15.

La contabilizzazione dei lavori avverrà secondo le procedure e modalità previste dall'articolo 15 del D.M. 49/2018 con riferimento alla documentazione prevista, al computo metrico/elenco prezzi, con la ripartizione percentuale indicata nelle partite contabili.

Le osservazioni, eccezioni o riserve dell'appaltatore sui predetti documenti, nonché sul certificato di collaudo, devono essere presentate ed iscritte, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento all'articolo 11.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Viene previsto il pagamento, a stati di avanzamento lavori (SAL), quando l'importo raggiunto sia di **€ 20.000,00**.

Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. A tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del





mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. del 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 23

Anticipazioni fatte dall'appaltatore

(Art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023)

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 24

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, penali e sospensioni

(Artt. 121, 125 e 126 del D. Lgs. 36/2023)

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel contratto che decorre dalla data del verbale di consegna e determinato in **180 giorni** (*centottanta giorni*) naturali e consecutivi, nell'osservanza del programma lavori.

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 15 di 25



L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale è ritenuto sul prezzo del lavoro.

La penale deve essere applicata con deduzione dell'importo del conto finale; è ammessa la totale o parziale disapplicazione di essa quando si riconosca che in tutto od in parte il ritardo non sia imputabile all'appaltatore.

La penale dovuta per il ritardato adempimento è stabilita in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Per le eventuali sospensioni dei lavori e proroghe degli stessi, si applicheranno le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici all'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023:

-Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

-La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

-Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4.

-Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

-Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

-Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo.

-Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 222, comma 13.

-L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento,

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 16 di 25





il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

-Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

-Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14.

-Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori. Ai contratti di appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo.

Art. 25

Durata giornaliera dei lavori

(Art. 27 del D.M. 145/2000)

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, l'appaltatore non può far lavorare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro né di notte senza la preventiva autorizzazione del direttore dei lavori. Qualora l'autorizzazione sia data per ragioni di convenienza dall'appaltatore, questi non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva sempre l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, il direttore dei lavori, qualora ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente, o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su venticquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 17 di 25



Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Art. 26

Procedimento amministrativo e Controversie

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al art. n. 210 del D. Lgs. 36/2023, si richiama quanto disposto nella Parte I – Del contenzioso – del D. Lgs. 36/2023.

Art. 27

Osservanza del Capitolato generale dei lavori pubblici di Leggi e Regolamenti

Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capitolato, l'appalto è soggetto alle vigenti norme del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/00, con le deroghe utili a rendere il contratto d'appalto più idoneo e rispondente alle necessità funzionali dell'Ente che, dell'opera, è la Stazione Appaltante.

L'appalto è soggetto ai disposti del Codice Appalti D. Lgs. n. 36/2023, così come in vigore al momento dell'affidamento dei lavori.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti, con particolare riferimento al D.M. 17/01/2018 (NTC 2018).

Art. 28

Garanzie per la partecipazione alla procedura

(Art. 53 e 106 del D. Lgs 36/2023)

Trattandosi di procedura di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.



Art. 29

Garanzie definitive

(Art. 117 del D. Lgs 36/2023)

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. Negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 18 di 25



definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 30

Procedura di appalto

(Art. 50 comma 1.a del D.Lgs. 36/2023)

Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, la stazione appaltante procede all'affidamento dei contratti di lavori, mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

I lavori di cui al presente Capitolato alla luce delle caratteristiche, entità ed importo, saranno affidati "a corpo" effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale.

Il prezzo pattuito è pertanto globale e forfettario per tutte le opere, nelle misure e quantità previste nei disegni di progetto, senza riguardo a possibili variazioni delle opere stesse e senza che possa invocarsi alcuna ulteriore verifica sulla misurazione o costi dei singoli lavori che le compongono avendo avuto l'Appaltatore la possibilità tecnica di verifica delle quantità e prezzi delle singole opere.

Si procederà all'aggiudicazione col criterio del prezzo più basso, secondo le modalità fissate dal bando di gara ed in conformità con l'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

L'elenco prezzi, variato a seguito del ribasso, assumerà valore definitivo nella determinazione dei corrispettivi.

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 19 di 25



Art. 31
Stipulazione del contratto
(Art. 17-18 del D. Lgs. 36/2023)

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2; nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire; nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Art. 32
Varianti in corso d'opera
Perizie di variante e suppletive



(Art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e Art. 8 del D.M. 49/2018)

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi. Tali varianti potranno comunque essere ammesse nel rispetto di quanto previsto all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 20 di 25





Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

Art. 33

Piano per la sicurezza

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente Appaltante, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva, il Piano Sicurezza sostitutivo del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano generale di sicurezza in quanto, nell'ambito di appalto nel quale non è prevista la presenza di più imprese, ai sensi del combinato disposto dagli artt.90, 91 e 100, non trovano applicazione le previsioni di cui al c.2 dello stesso art.100 D. Lgs. n.81/08.

Le gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

Art. 34

Dichiarazione relativa ai prezzi

La Stazione Appaltante ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto, abbia preso conoscenza, diligentemente, del luogo in cui verranno eseguiti i lavori rendendosi conto delle varie opere, di come si possa provvedere all'acqua, all'energia elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

Nello spirito del forfait chiuso, si intende tutto compreso e, a titolo esemplificativo e non riduttivo:

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 21 di 25



- per i materiali: ogni spesa per fornitura, trasferte, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;
- per noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi di opera pronti per il loro uso e completi di ogni accessorio, tutto come sopra;
- per i lavori compresi nell'importo e eventuali varianti in corso d'opera da valutarsi a corpo, tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità da passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi di opera provvisoriale, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nella prestazione stessa compresa ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

L'elenco prezzi, diminuito del ribasso d'asta, offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto si intende accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Art. 35 Subappalto

(Art. 119 del D. Lgs. 36/2023)

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice Appalti D. Lgs. n. 36/2023. È vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 50% dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente.

I lavori delle categorie diverse da quella prevalente, ove indicate quali opere scorporabili, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.

Il subappalto o il cottimo sono consentiti a condizione che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori e le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi delle vigenti norme.

Nell'ambito dello stesso art. 119, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 22 di 25



subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 36 **Risoluzione del contratto**

(Art. 122 e 123 del D. Lgs. 36/2023)

Qualora l'Appaltatore si rendesse colpevole di frode o negligenza o contravvenisse agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante, in conformità con quanto previsto dagli artt. 122 e 123 del D. Lgs. 36/2023, acquisisce il diritto di risolvere il contratto, corrispondendo all'Appaltatore l'importo dei lavori eseguiti a regola d'arte, ma riservandosi la possibilità di chiedere il risarcimento del danno subito, dovendo essa procedere alla stipula di un secondo contratto.

L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la richiesta dei danni subiti per il ritardato completamento dell'opera, per maggiori oneri dovuti all'aumento dei prezzi, ecc., nonché per ogni e qualsiasi altro danno dovuto alla mancata osservanza delle norme contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Art. 37 **Controlli e verifiche dei lavori**

(Art. 19 del D. M. 145/2000 e Art. 13 del D.M. 49/2018)

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori, così come previsto dall'art. 19 del D.M. 145/2000, non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti, difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro o i materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Art. 38 **Collaudo**

(Art. 116 del D. Lgs. 36/2023)

L'attività di collaudo dei lavori sarà effettuata come previsto dall'articolo 116 del D. Lgs. 36/2023 del Codice Appalti.

I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.
Capitolato Speciale d'Appalto 23 di 25



qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 39

Obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR e il PNC

1. Ai contratti finanziati con il PNRR e il PNC trovano integrale applicazione i commi 3, 3bis, 4 e 6 dell'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine:

a) ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del predetto decreto legge, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;

b) ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali.

La mancata produzione della certificazione e della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del



contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del predetto decreto legge.

c) l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 come specificati nel bando di gara/lettera di invito, comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del predetto decreto legge.

Art. 40

Altri obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR e il PNC

1. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che gli verranno richieste dall'Ente e necessarie ad assolvere gli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dell'opera finanziata nell'ambito e secondo le norme dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.

2. L'appaltatore, per quanto di sua competenza, è tenuto a realizzare i lavori e condurre il cantiere nel rispetto del principio del Do No Significant Harm – DNSH, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e senza alcuna pretesa aggiuntiva, nonché alla dimostrazione dell'assolvimento dello stesso, necessario per assicurare l'esito favorevole delle verifiche da parte degli Enti preposti e alle quali è subordinata l'erogazione del contributo PNRR.

3. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione necessaria alla prova ex post di rispetto del principio DNSH nonché del contributo all'obiettivo alla mitigazione del cambiamento climatico (tagging climate). In particolare, ... (integrare o rinviare al documento contenente le prescrizioni più specifiche relative al rispetto del principio DNSH, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e di quanto riportato negli atti di progetto).

4. In caso di mancato o parziale rispetto dei principi DNSH, indipendentemente dalla fase in cui ciò avvenga, e fintanto che gli stessi non trovino completo adempimento, l'Amministrazione disporrà la sospensione di tutti i pagamenti senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

Art. 41

Disposizioni specifiche relative al PNRR PNC

1. Gli atti e i documenti relativi all'opera pubblica in questione devono riportare la dichiarazione "finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU" e negli stessi deve essere valorizzato l'emblema dell'Unione europea.

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2ter della L.P. 4 agosto 2021, n. 18, "all'affidamento e all'esecuzione di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, si applicano gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del D.L. n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – PFTE. Quando le disposizioni richiamano l'applicazione di altre disposizioni statale in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile".

3. Qualora dovessero pervenire disposizioni diverse in tema di normativa applicabile rispetto a quanto sopra indicato, queste ultime troveranno diretta applicazione anche per quanto riguarda il presente Capitolato speciale di appalto, senza necessità di apportare modifiche allo stesso con specifici atti.





Comune di Settimo Milanese

Servizi Tecnici

Dipartimento Sviluppo delle Infrastrutture, Patrimonio e Ambiente
Servizio Gestione, Manutenzione e Conservazione del Patrimonio

Lavori di riqualificazione energetica scuola primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti

Progetto Esecutivo
MAN.24.01

Computo metrico estimativo

Codice Appalti D. Lgs. n. 36/2023

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 26-02-2027. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>



Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo Unitario	Q.tà	Totale
LAVORI					
LOM241.OC.EEA.c04.C3351.Za000.0005.a	Rimozione di cassonetto, coprirullo di materiale generico.	ml	6,90 €	44,8	309,12 €
LOM241.OC.EEA.c04.C3356.Za000.0000.b	Rimozione di Avvolgibile di materiale generico. Incluso: rimozione accessori avvolgibili; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	m ²	8,60 €	89,6	770,56 €
LOM241.OC.EEA.c04.C3329.R0000.0000.b	Rimozione di finestratura, interno-esterno . Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	m ²	16,96 €	175,5	2.976,82 €
LOM241.1C.27.050.0100.e	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	8,32 €	61,43	511,11 €
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.D0017.0015.-	Fornitura e posa di : Finestra con battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: un'anta autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36.	m ²	559,11 €	171,9	96.094,24 €
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.D0017.0015.-	Fornitura e posa di : Finestra con battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: fisso autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36.	m ²	330,76 €	3,93	1.299,89 €
LOM241.OC.EEA.a02.C3351.Za000.0000.-	fornitura e posa di Cassonetto, coprirullo di Pvc;	ml	86,20 €	44,8	3.861,76 €
LOM241.OC.EEA.a01.C3356.D0017.0000.-	fornitura e posa di Avvolgibile, stecche a doppio agganciamento di plastica polivinilcloruro (PVC).	m ²	99,78 €	89,6	8.940,29 €
LOM241.OC.EEA.a02.C3010.R0001.0505.-	geometria/forma/aspetto: fisse; Peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso.	1kg	9,14 €	236	2.157,04 €
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.D0017.0000.-	fornitura in opera di Oscurante, persiana antiurto di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorati; impiego: sistema finestra	m ²	716,39	2,88	2.063,20 €
TOTALE LAVORI					114.927,53 €



ONERI DELLA SICUREZZA					
NC.10.500.0060	Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.	m ²	7,08 €	45	318,60 €
LOM241.LP.EEA.a29.A1040.R0000.0010.-	Nolo di ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8.	1gg	83,01 €	3	249,03 €
LOM241.RT.00.10.00.0030.d	Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8	1gg	15,26 €	27	412,02 €
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA					979,65 €

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 26-02-2027. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>





Comune di Settimo Milanese

Servizi Tecnici

Dipartimento Sviluppo delle Infrastrutture, Patrimonio e Ambiente
Servizio Gestione, Manutenzione e Conservazione del Patrimonio

Lavori di riqualificazione energetica Scuola primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti

Progetto Esecutivo
MAN.24.01

Cronoprogramma

Codice Appalti D. Lgs. n. 36/2023

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 26-02-2027. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>





Comune di Settimo Milanese

Servizi Tecnici

Dipartimento Sviluppo delle Infrastrutture, Patrimonio e Ambiente
Servizio Gestione, Manutenzione e Conservazione del Patrimonio

Lavori di riqualificazione energetica scuola primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti

Progetto Esecutivo

MAN.24.01

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice Appalti D. Lgs. n. 36/2023

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 26-02-2027. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>



Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo Unitario
	LAVORI		
LOM241.OC.EEA.c04.C3351.Za000.0005.a	Rimozione di cassonetto, coprirullo di materiale generico.	ml	6,90 €
LOM241.OC.EEA.c04.C3356.Za000.0000.b	Rimozione di Avvolgibile di materiale generico. Incluso: rimozione accessori avvolgibili; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	m ²	8,60 €
LOM241.OC.EEA.c04.C3329.R0000.0000.b	Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	m ²	16,96 €
LOM241.1C.27.050.0100.e	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.	100 kg	8,32 €
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.D0017.0015.-	plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: un'anta autoestinguento; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m ² K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36.	m ²	559,11 €
LOM241.OC.EEA.a01.C3330.D0017.0015.-	plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: fisso autoestinguento; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m ² K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36.	m ²	330,76 €
LOM241.OC.EEA.a02.C3351.Za000.0000.-	fornitura e posa di Cassonetto, coprirullo di Pvc;	ml	86,20 €
LOM241.OC.EEA.a01.C3356.D0017.0000.-	fornitura e posa di Avvolgibile, stecche a doppio agganciamento di plastica polivinilcloruro (PVC).	m ²	99,78 €
LOM241.OC.EEA.a02.C3010.R0001.0505.-	geometria/forma/aspetto: fisse; Peso medio [kg/m ²] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso.	1kg	9,14 €
LOM241.OC.EEA.a01.C3350.D0017.0000.-	fornitura in opera di Oscurante, persiana antiurto di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorati; impiego: sistema finestra	m ²	716,39



	ONERI DELLA SICUREZZA		
NC.10.500.0060	Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.	m ²	7,08 €
LOM241.LP.EEA.a29.A1040.R0000.0010.-	Nolo di Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8.	1gg	83,01 €
LOM241.RT.00.10.00.0030.d	Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per ogni giorni successivo o frazione	1gg	15,26 €

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 26-02-2027. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>





Comune di Settimo Milanese

Servizi Tecnici

Dipartimento Sviluppo delle Infrastrutture, Patrimonio e Ambiente
Servizio Gestione, Manutenzione e Conservazione del Patrimonio

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DI VIGHIGNOLO TRAMITE SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Progetto Esecutivo

MAN.24.01

Relazione Tecnica Generale

Codice Appalti D. Lgs. n. 36/2023

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 26-02-2027. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>



RELAZIONE GENERALE

PREMESSA

L'edificio oggetto dell'intervento è situato nel Comune di Settimo Milanese, nella frazione di Vighignolo, ed è utilizzato come Scuola Primaria.

Nell'immobile e nell'area sulle quali risulta edificato non sono esistenti manufatti di rilevanza storica né vincoli di natura storico-architettonica.

L'edificio è stato costruito negli anni 1952-53.

E' stato ampliato negli anni '60-'70 e successivamente ristrutturato e interiormente ampliato nel 2001 con l'aggiunta del nuovo refettorio e della palestra collegati da un patio interno.

Nel corso dell'anno 2012 si è provveduto a realizzare un intervento sostanziale di ampliamento degli spazi didattici e manutenzione straordinaria della zona refettorio per una migliore funzionalità dello stesso, concluso nel 2013 in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2013-14.

Sono state quindi realizzate 5 nuove aule oltre alla conversione del vecchio cortile/portico interno in un nuovo spazio polifunzionale a disposizione sia per l'attività didattica che per la comunità locale.

L'intervento prevedeva inoltre la realizzazione del nuovo ingresso al plesso con maggiore sicurezza e la sistemazione del giardino con nuovi giochi e spazi ludico-didattici per gli alunni.



Foto 1 – Scuola Primaria Vighignolo, via Matteotti n. 3

Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria di Vighignolo tramite sostituzione serramenti.

Relazione Tecnica Generale - 2 di 4



L'intervento oggetto del presente progetto esecutivo riguarda opere inserite in un quadro complessivo di interventi programmati, approvati e finanziati dall'Amministrazione Comunale finalizzati alla conservazione e gestione del patrimonio comunale con particolare riferimento alla riqualificazione di spazi e locali presenti in immobili comunali per soddisfare nuove e sopravvenute esigenze e necessità.

Con la Legge di Bilancio 160/2019 art. 1 comma dal 29 al 37 sono stati assegnati contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

I contributi di cui all'articolo 1, comma 29 e seguenti, della Legge n. 160/2019 sono poi confluiti all'interno della M2 C4 I2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del PNRR finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU.

Il Comune di Settimo Milanese risulta assegnatario, per l'anno 2024, di un contributo a fondo perduto pari a € 130.000,00 (misura per i Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti);

Questa Amministrazione Comunale ha ritenuto di destinare una parte di tale risorsa per finanziare un intervento di efficientamento energetico presso la Scuola Primaria Vighignolo consistente nella sostituzione degli attuali serramenti delle aule e dei corridoi.

PROGETTO

Oggetto del presente progetto esecutivo risulta essere la sostituzione dei serramenti delle aule e dei corridoi della Scuola Primaria che ormai si trovano, a causa del trascorrere del tempo e di un uso molto frequente, in uno stato tale da non garantire il corretto funzionamento.

Il progetto prevede:

- rimozione serramenti esistenti;
- installazione nuovi serramenti in pvc.

Verranno sostituite n. 59 finestre all'interno delle aule e dei corridoi con nuove finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colore interno bianco e colore esterno nero, telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia, adatti per vetro camera. Finestre antaribalta di forme e dimensioni variabili secondo abaco.

SICUREZZA D. Lgs. n.81/2008

Il progetto non prevede diverse tipologie di interventi per il rifacimento dell'illuminazione, pertanto, si prevede la presenza in cantiere di un'unica impresa e non si provvede alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.



CATEGORIE LAVORAZIONI

Per caratteristiche proprie delle lavorazioni viene prevista la seguente suddivisione come indicato dall'art. 12 del D.L. 80/2014:

Categoria prevalente:

OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi.


QUADRO ECONOMICO

Per la realizzazione dell'intervento il progetto prevede il seguente costo:


<u>LAVORI</u>	
Lavori soggetti a ribasso	€ 114.927,53
Oneri per la sicurezza	€ 979,65
<i>Totale lavori</i>	€ 115.907,18
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
IVA 10%	€ 11.590,72
Spese tecniche	€ 2.318,14
Contributo ANAC	€ 35,00
Arrotondamento	€ 148,96
<i>Totale generale quadro economico</i>	€ 130.000,00

La cifra complessiva stimata sopra riportata, a seguito del ribasso offerto nella procedura di selezione, assumerà valore definitivo e costituirà quindi l'importo fisso ed inamovibile del corrispettivo d'appalto.





Pianta piano terra



Pianta piano primo




Progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DI VIGHIGNOLO TRAMITE SOSTITUZIONE SERRAMENTI


Oggetto
PIANTE STATO DI PROGETTO CON RIFERIMENTI ALL'ABACO

Progettista R. Ballarini	Committente Comune di Settimo Milanese
Data Agosto 2024	Scala disegno 1:100
Tavola 1	Codice Progetto MAN.24.01
Inquadramento	Aggiornamenti






PROSPETTO C - C STATO DI FATTO




PROSPETTO C - C




PROSPETTO B - B




PROSPETTO B - B



PROSPETTO D - D



PROSPETTO D - D




Pianta piano terra




Progetto ESECUTIVO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DI VIGHIGNOLO TRAMITE SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Oggetto
PROSPETTI STATO DI FATTO E DI PROGETTO

Progettista R. Ballarini	Committente Comune di Settimo Milanese
Data Agosto 2024	Scala disegno 1:100
Tavola 2	Codice Progetto MAN.24.01
Inquadramento	Aggiornamenti





Legenda:

e esterno

i interno

f vetro fisso



Progetto ESECUTIVO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DI VIGHIGNOLO TRAMITE SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Oggetto
ABACO SERRAMENTI

Progettista R. Ballarini	Committente Comune di Settimo Milanese
Data Agosto 2024	Scala disegno 1:50
Tavola 3	Codice Progetto MAN.24.01
Inquadramento	Aggiornamenti

